

Roma, 26/01/98



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
 DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA
 SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Div. VIII

Prot. n. 224/8

DIFFUSIONE		
DOG	U.T.F	LAB.
MIN	MAX	MIN

- Alle Direzioni Compartimentali delle Dogane e II.II.
- Agli Uffici Tecnici di Finanza

OGGETTO: Accertamento dei consumi nelle stazioni di misura aventi rilevanza fiscale con contatori elettrici statici.

e, per conoscenza:

- Al Comando Generale Guardia di Finanza - Ufficio Operazioni, Roma
- Al Servizio Centrale Ispettori Tributarî - Gruppo II - SECIT- Roma
- Al Servizio Ispettivo Centrale - SIC - Sede
- All'ENEL - Via G.B. Martini, 3 - Roma - fax 85857097
- Alla Federazione Nazionale Aziende e Servizi Elettrici Enti Locali - Via Cavour, 179/A - Roma - fax 47865555
- All'UNAPACE - Via Paraguay, 2 - Roma - fax 8417749
- All'Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche - Via Algardi, 2 - Milano - fax 02/3264212

E' stata segnalata la necessit  di utilizzare, per l'accertamento dei consumi nelle stazioni di misura aventi rilevanza fiscale, contatori elettrici statici unitamente o al posto di quelli elettrodinamici, cio in considerazione dei particolari vantaggi offerti da tali apparecchi (ad es. trasferimento a distanza delle misure e rilevazione anche di altre grandezze) e tenuto conto inoltre che per quanto riguarda i contatori di classe 0.5, richiesti espressamente dalla circolare UTCIF/1982/Dog.IF 147/44 - prot.n.3455 per impianti con tensioni superiori a 100 kV e potenza impegnata superiore a 2000 kW, sarebbero ormai in produzione unicamente quelli di tipo statico ed inoltre sarebbe intenzione delle principali case produttrici abbandonare la costruzione di contatori elettrodinamici di classe 1 sostituendoli con quelli di tipo statico.

Gli stessi apparecchi statici non sono ancora oggetto di una direttiva comunitaria specifica, diversamente dai contatori ad induzione ai quali fa riferimento il D.P.R. 10/9/82, n.872.

E' stato chiesto al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Centrale Metrico - se le indicazioni dei contatori statici di energia elettrica attiva possano, giuridicamente, essere ritenute valide nei rapporti commerciali fra terzi e se possano essere utilizzate ai fini fiscali.

Il predetto Ministero ha risposto che il testo unico delle leggi metriche approvato con R.D. 23/8/1890, n.7088, e le successive modificazioni non includono i contatori di energia elettrica tra gli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verifica metrica, che tale obbligo, inoltre, non è stato istituito neanche dopo l'attuazione della direttiva CEE 76/891, concernente peraltro solo i contatori ad induzione.

Pertanto, ha riferito ancora il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, la validità dei contatori elettrici in oggetto nei rapporti commerciali e negli usi fiscali non è condizionata dalla normativa metrica in vigore.

In relazione a quanto sopra questa Amministrazione ritiene che allo stato possono essere adottate, ai fini fiscali, le misure effettuate mediante i contatori statici di energia elettrica attiva nelle stazioni di misura degli impianti di pertinenza di soggetti passivi d'imposta.

Nella citata circolare UTCIF/1982/Dog./IF 147/44 - prot.n.3455, con la quale è stato consentito l'utilizzo a fianco e/o in sostituzione dei contatori monofase di contatori trifase e trifase con neutro per la misura dell'energia elettrica soggetta a controllo fiscale, è stato anche precisato che l'utilizzo dei contatori è subordinato ad una determinata classe di precisione degli stessi a seconda dell'importanza dell'impianto da misurare; analogamente anche i contatori statici dovranno essere della classe di precisione richiesta dalla detta circolare a seconda degli specifici utilizzi.

I contatori statici, inoltre, dovranno rispondere alle norme CEI EN 60687 Classificazione CEI 13-18 per quanto riguarda i contatori di classe di precisione 0.2 e 0.5 e alle norme CEI EN 61036 Classificazione CEI 13-24 per quanto riguarda i contatori di classe di precisione 1 e 2. A tal riguardo gli apparecchi dovranno essere corredati della dichiarazione di conformità alle predette norme sottoscritta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito

nella Comunità europea. Inoltre detta dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia del rapporto delle prove di tipo (come definite dalle norme CEI citate) eseguite per verificare la conformità medesima e redatto secondo le indicazioni riportate al punto 5.4.3. della norma CEI EN 45001.

In caso di mancanza di detto rapporto, qualora gli apparecchi differiscano per caratteristiche non rilevanti da altri per i quali siano state condotte le prove di tipo, questa circostanza dovrà essere espressa in un documento giustificativo da allegare alla dichiarazione di conformità unitamente a copia del rapporto delle prove relative a tali altri apparecchi.

Si rendono poi applicabili anche ai contatori statici, per quanto tecnicamente compatibili, le norme di carattere generale relative all'installazione dei complessi di misura destinati all'accertamento dei consumi e della produzione e soggetti a controllo fiscale, di cui alla circolare prot. n.0370/VIII del 15/12/53, con la particolarità che per tale tipo di contatori, fino a quando non sarà diversamente stabilito, il controllo della taratura dovrà avvenire ogni tre anni anziché ogni cinque anni.

Defanti

Il Direttore Generale

Defanti